

1° anno di applicazione delle nuove regole sul contributo.
Regime transitorio per gli enti già iscritti

Tutto più facile con il 5 per mille

Al via la «semplificazione» nel riparto delle quote. Cosa cambia
Supplemento al n. 98 di Avvenire del 26 aprile 2017
(Veronica Tomelleri)

Il 2017 è il primo anno di applicazione delle semplificazioni previste per gli enti che partecipano al riparto del 5 x mille dell'IRPEF; gli enti che risultano regolarmente iscritti nell'elenco nel 2016 sono automaticamente inseriti nei nuovi elenchi che avranno validità permanente.

È quanto stabilito dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri 7 luglio 2016 come chiarito dalla recente Circolare dell'Agenzia delle Entrate 5/E del 31 marzo 2017.

Doppio regime per il 2017

La Circolare citata precisa che per il 2017 gli enti seguiranno un doppio regime alternativo:

- per coloro che nel 2016 hanno correttamente concluso l'iter di iscrizione agli elenchi per il 5 per mille si applicano le semplificazioni specificate nel paragrafo successivo;
- per coloro che vorranno procedere alla prima iscrizione si dovrà fare ricorso alle vecchie modalità.

Iscrizione automatica sul web.

Le semplificazioni sono state introdotte con l'articolo 6-bis del D.P.C.M. 7 luglio 2016, rubricato «*Semplificazione degli adempimenti per l'ammissione al riparto della quota del cinque per mille*»

In particolare gli enti interessati non devono più provvedere a presentare telematicamente la domanda di iscrizione negli elenchi, né ad inviare la dichiarazione sostitutiva allo scopo di confermare la sussistenza dei requisiti che consentono l'accesso al beneficio fiscale. Gli adempimenti abrogati vengono "sostituiti" da una iscrizione automatica in un apposito elenco pubblicato sul sito web dell'Agenzia delle Entrate che avverrà entro il 31 marzo di ciascun anno.

Si considerano regolarmente iscritti:

- gli enti del volontariato che hanno presentato l'istanza di iscrizione in via telematica all'Agenzia delle entrate entro il 9 maggio 2016 e la successiva dichiarazione sostitutiva alla competente Direzione regionale entro il 30 giugno 2016;
- gli enti della ricerca scientifica e dell'università che hanno effettuato l'iscrizione in via telematica al Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca entro il 30 aprile 2016 e trasmesso la dichiarazione sostitutiva entro il 30 giugno 2016;
- gli enti della ricerca sanitaria che hanno trasmesso l'istanza corredata della prevista dichiarazione al Ministero della Salute entro il 30 aprile 2016;
- le associazioni sportive dilettantistiche che hanno presentato l'istanza di iscrizione in via telematica all'Agenzia delle entrate entro il 9 maggio 2016 e la dichiarazione sostitutiva all'ufficio del CONI territorialmente competente entro il 30 giugno 2016.

Si precisa che per questi enti è possibile correggere eventuali errori di iscrizione o apportare modifiche entro il 22 maggio 2017.

Procedure per la prima iscrizione

Gli enti che non possono usufruire della semplificazione (gli enti di nuova costituzione, quelli che non si sono iscritti nell'anno 2016 ovvero gli enti non inseriti nell'elenco pubblicato entro il 31 marzo 2017 perché non regolarmente iscritti o perché privi dei requisiti nell'anno 2016) devono seguire l'intera procedura di iscrizione, presentando la domanda e la successiva documentazione integrativa rispettando le modalità e i termini stabiliti nel D.P.C.M. 23 aprile 2010.

In particolare, gli enti del volontariato, presentano all'Agenzia delle entrate l'istanza telematica entro il giorno 8 maggio 2017 (termine prorogato in quanto il 7 maggio 2017 cade di domenica)

e la successiva dichiarazione sostitutiva entro il 30 giugno 2017. Le associazioni sportive dilettantistiche presentano l'istanza telematica alla stessa Agenzia entro il giorno 8 maggio 2017 e la dichiarazione sostitutiva all'ufficio del CONI territorialmente competente entro il 30 giugno 2017.

Rendicontazione

I soggetti destinatari del contributo devono redigere uno specifico rendiconto, utilizzando il modulo disponibile sul sito istituzionale delle amministrazioni competenti, entro il termine di un anno dalla ricezione degli importi, unitamente ad una relazione illustrativa, dal quale risulti con chiarezza la destinazione delle somme attribuite (articolo 12 del D.P.C.M. 23 aprile 2010).

Il rendiconto dovrà contenere:

- dati identificativi del beneficiario, tra cui la denominazione sociale, il codice fiscale, la sede legale, l'indirizzo di posta elettronica e lo scopo dell'attività sociale, nonché del rappresentante legale;
- anno finanziario cui si riferisce l'erogazione, la data di percezione e l'importo percepito;
- indicazione delle spese sostenute per il funzionamento del soggetto beneficiario, ivi incluse le spese per risorse umane e per l'acquisto di beni e servizi, dettagliate per singole voci di spesa, con l'evidenziazione della loro riconduzione alle finalità ed agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario;
- altre voci di spesa comunque destinate ad attività direttamente riconducibili alle finalità ed agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario;
- indicazione dettagliata degli eventuali accantonamenti delle somme percepite per la realizzazione di progetti pluriennali, fermo restando l'obbligo di rendicontazione successivamente al loro utilizzo.

Esonero dalla presentazione del rendiconto per i "piccoli" enti

È stato previsto un esonero dall'obbligo di invio del rendiconto e della relativa relazione per coloro che hanno percepito contributi per un importo inferiore a 20.000 euro; tali soggetti dovranno comunque predisporre rendiconto e relazione entro un anno dalla ricezione del contributo, che andrà conservata per un periodo di dieci anni e presentata all'Amministrazione finanziaria in caso di esplicita richiesta.

Il recupero del contributo "distolto"

Se si accerta che il contributo è stato impiegato per finalità diverse da quelle istituzionali, la somma assegnata viene recuperata. A tal fine, il beneficiario, entro sessanta giorni dalla notifica della contestazione, deve riversare l'importo percepito, in tutto o in parte, rivalutato secondo gli indici Istat e maggiorato degli interessi legali, decorrenti dalla data di erogazione del contributo.

Remissione in bonis

Si ricorda che tutti gli enti destinatari del beneficio, qualunque sia la categoria di appartenenza, possono procedere, entro il 2 ottobre 2017, alla regolarizzazione delle domande di iscrizione e/o delle dichiarazioni sostitutive ai fini dell'ammissione al beneficio.

In particolare, possono regolarizzare la propria posizione i soggetti che:

non hanno presentato la domanda di iscrizione entro i termini stabiliti;

hanno ommesso di presentare la dichiarazione sostitutiva, entro i termini previsti;

hanno presentato la dichiarazione sostitutiva nei termini, ma hanno ommesso di allegare la copia del documento di identità.

In questi casi, l'accesso al beneficio è subordinato al versamento di una sanzione di 250 euro con il Modello F24, indicando il codice tributo 8.115 e l'anno 2017.

Veronica Tomelleri